ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/17/CEE IN MATERIA DI RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Art. 2

Adozione dei provvedimenti di amministrazione straordinaria

All'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Il provvedimento di amministrazione straordinaria si applica anche a tutte le succursali presenti negli altri Stati membri. 1-ter. I provvedimenti di risanamento adottati in altri Stati membri producono, senza necessita' di ulteriori adempimenti, i loro effetti sulle succursali delle imprese operanti nel territorio della Repubblica anche nei confronti dei terzi.".

Versione in vigore dal 14 maggio 2003, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2001/17/CEE in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione
Estremi	Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-93-2003/art-2-adozione-dei-provvedimenti-di-amministrazione-straordinaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it